



**CONVENZIONE INDIVIDUALE/ COLLETTIVA-
PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L'ORIENTAMENTO (PCTO)
n° 4 del 09/10/2024**

(ai sensi della DGR 17 gennaio 2018, n.7763 e del DDG 7 maggio 2018, n.6286)

TRA

L'Istituto di Istruzione Superiore Statale "L. Einaudi" con sede in Cremona, C.F. 80003440197 d'ora in poi denominato "*soggetto promotore*", rappresentato dal Dirigente Scolastico Prof.ssa

E

il Comune di Cremona

con sede legale in Cremona, in Piazza del Comune 8

codice fiscale/IVA 00297960197

d'ora in poi denominato "*soggetto ospitante*", rappresentato dal

PREMESSO CHE:

- ai sensi dell'art.1 D. Lgs.77/05, il PCTO costituisce una modalità di realizzazione dei corsi nel secondo ciclo del sistema d'istruzione e formazione, per assicurare ai giovani l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro;
-ai sensi della legge 13 luglio 2015 n. 107, art.1, commi 33-43, i percorsi di PCTO, sono organicamente inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa dell'istituzione scolastica come parte integrante dei percorsi di istruzione;
-il PCTO è soggetto all'applicazione del D. Lgs. 9 aprile 2008, n.81 e successive modifiche;
-la Giunta della Regione Lombardia con Deliberazione n°7763 del 17/01/2018 ha approvato i "Nuovi indirizzi regionali in materia di tirocini" (di seguito denominati "Indirizzi regionali"), ai sensi dei quali è possibile svolgere tirocini curriculari, non costituenti rapporti di lavoro, bensì misure di politica attiva finalizzate agli obiettivi dell'orientamento, della occupabilità e dell'inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro;

- promossi da uno dei soggetti indicati al paragrafo 2.1 "Soggetti promotori";
- a beneficio di soggetti rientranti nelle tipologie indicate al punto "Tirocini curriculari" del paragrafo 1 "Oggetto, ambito di applicazione e definizioni";
- svolti presso i soggetti indicati al paragrafo 2.2 "Soggetti ospitanti" e rispondenti ai requisiti indicati al medesimo paragrafo;
- attuati sulla base e nel rispetto delle disposizioni contenute negli Indirizzi regionali e nel rispetto della vigente normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

tali tirocini curriculari non costituiscono rapporti di lavoro, bensì una metodologia didattica volta ad



offrire a studenti iscritti e frequentanti un percorso di istruzione o di istruzione e formazione, un'esperienza formativa e orientativa finalizzata all'acquisizione degli obiettivi di apprendimento specifici del percorso stesso, previsti nei relativi piani di studio, realizzati nell'ambito della durata complessiva del percorso, anche se svolto al di fuori del calendario scolastico:

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1

DEFINIZIONE DEL TIROCINIO

1. Il soggetto ospitante su proposta del soggetto promotore si impegna ad accogliere presso il Comune di Cremona gli studenti in possesso dei requisiti previsti dagli Indirizzi regionali, di seguito denominati "tirocinanti", per lo svolgimento di Tirocini curriculari finalizzati all'acquisizione degli obiettivi di apprendimento specifici del percorso scolastico dagli stessi frequentato e, in particolare, per il perseguimento degli obiettivi formativi indicati nel Progetto Formativo Individuale di cui al successivo art. 2
2. Nel corso del periodo di durata della presente Convenzione, di cui ai successivi art. 7, il soggetto promotore può concordare con il soggetto ospitante l'attivazione di uno o più tirocini curriculari definiti ciascuno di essi mediante uno specifico Progetto Formativo Individuale. L'attivazione contemporanea o progressiva dei tirocini è subordinata all'accertamento da parte del soggetto promotore e del soggetto ospitante delle condizioni previste dalle norme vigenti all'atto dell'attivazione di ciascun tirocinio
3. Entro il periodo di vigenza della presente convenzione, di cui al successivo art. 7:
 - a) ogni tirocinio avrà la durata e sarà svolto nell'arco temporale definito nel singolo Progetto Formativo Individuale e si considera sospeso in caso di malattia o infortunio, astensione obbligatoria per maternità, ai sensi della normativa vigente o altre cause gravi non dipendenti da volontà del tirocinante;
 - b) la durata di ogni tirocinio può essere prorogata previo accordo tra le parti e il tirocinante e fermi restando tutti gli obblighi definiti dalla presente e nell'allegato Progetto Formativo Individuale ed acquisita, da parte del soggetto promotore, la disponibilità del tirocinante o di chi esercita la patria potestà se minorenni

ARTICOLO 2

PROGETTO FORMATIVO INDIVIDUALE/COLLETTIVA

1. Gli obiettivi, le modalità e le regole di svolgimento di ogni singolo tirocinio sono definite dal Progetto Formativo Individuale sottoscritto dalle parti e reso noto al tirocinante.
2. Ogni Progetto Formativo Individuale costituisce parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.
3. Le parti si obbligano a garantire ad ogni tirocinante la formazione prevista nel Progetto Formativo Individuale, anche attraverso le funzioni di tutoraggio di cui al successivo art.3 e, in particolare, la formazione in materia di salute e sicurezza secondo quanto stabilito al successivo art.6.

ARTICOLO 3

LE FUNZIONI DI TUTORAGGIO

4. Durante lo svolgimento di ogni tirocinio le attività sono seguite e verificate dal tutor del



soggetto promotore e dal tutor del soggetto ospitante indicati nei Progetti Formativi Individuali. Ciascuna delle parti potrà effettuare motivate sostituzioni del tutor indicato nel Progetto Formativo Individuale, previa comunicazione alle parti.

5. Ogni tutor designato dal soggetto promotore nel rispetto dei requisiti indicati dagli Indirizzi regionali collabora alla stesura del Progetto Formativo Individuale, si occupa dell'organizzazione e del monitoraggio del tirocinio e del raccordo con gli organi dell'Istituzione scolastica frequentata dal tirocinante ai fini della valutazione relativa all'acquisizione degli obiettivi di apprendimento specifici del percorso scolastico ai sensi del Progetto Formativo Individuale.
6. Il tutor designato dal soggetto ospitante, nel rispetto degli Indirizzi regionali e sentito il promotore e per ogni Progetto Formativo Individuale, è responsabile dell'attuazione del Progetto Formativo Individuale e dell'inserimento e affiancamento del tirocinante sul luogo di lavoro per tutta la durata del tirocinio, anche aggiornando la documentazione relativa al tirocinio (registri, etc.).

ARTICOLO 4

DIRITTI E OBBLIGHI DEL TIROCINANTE

1. Le parti concordano che durante lo svolgimento del tirocinio il tirocinante:
 - a) è tenuto a svolgere le attività previste dal Progetto Formativo Individuale osservando gli orari concordati e rispettando l'ambiente di lavoro e le esigenze di coordinamento dell'attività di tirocinio con l'attività del datore di lavoro;
 - b) deve rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e in particolare frequentare le attività formative erogate ai sensi del D.Lgs. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro" e s.m.i.;
 - c) deve ottemperare agli obblighi di riservatezza per quanto attiene ai dati, alle informazioni relative ai processi amministrativi, organizzativi e produttivi di cui ha conoscenza durante lo svolgimento del tirocinio;
 - d) deve comunicare l'assenza a entrambi i tutor entro l'inizio dell'orario di presenza;
 - e) è tenuto a recuperare le ore di assenza in un periodo successivo e secondo un calendario concordato tra le parti;
 - f) in caso di infortunio deve far pervenire all'istituzione scolastica entro 24 ore il certificato rilasciato dal pronto soccorso;
 - g) ha la possibilità di interrompere il tirocinio in qualsiasi momento, dandone comunicazione al tutor del soggetto promotore e al tutor del soggetto ospitante.
2. Le parti concordano altresì che a favore del tirocinante non è prevista alcuna indennità/rimborso di partecipazione
3. Al termine del tirocinio il soggetto ospitante rilascia al tirocinante la certificazione complessiva del percorso formativo (Attestato, Griglia di valutazione, Foglio ore di presenza) oppure la invia all'istituzione scolastica entro e non oltre 15 gg. dal termine del tirocinio.

ARTICOLO 5

GARANZIE ASSICURATIVE E COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE

1. Il tirocinante è assicurato dal Soggetto Promotore:
 - a) presso l'Istituto Nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dal soggetto promotore, ai sensi dell'art. 190, comma 2, del Testo Unico



approvato con D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124

b) presso idonea compagnia assicurativa per la responsabilità civile verso terzi dal soggetto.

2. Le coperture assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante nel Progetto Formativo al di fuori della sede operativa del soggetto ospitante e rientranti nel Progetto Formativo Individuale.

ARTICOLO 6

MISURE IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Preso atto che ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro" e s.m.i., i tirocinanti, ai fini ed agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, devono essere intesi come "lavoratori", le parti si impegnano a farsi carico delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa e in particolare:

"Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti" così come definiti dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n 221/CSR del 21.12.2011:

- a) **Formazione generale ore 4: erogazione a carico del soggetto promotore col seguente modulo:**
 1. Quadro normativo in materia di sicurezza
 2. Cosa si intende per sicurezza sul lavoro e come si può agire e lavorare in sicurezza
 3. Caratteristiche dei vari rischi presenti sul luogo di lavoro e le relative misure di prevenzione e protezione
- b) **Formazione specifica n. ore 8: erogazione a carico del soggetto promotore** (per un totale di 12 ore per l'indirizzo Turismo, Grafica e Comunicazione e Servizi Commerciali)
- c) **Formazione specifica n. ore 12: erogazione a carico del soggetto promotore** (per un totale di 16 ore per l'indirizzo Servizi Enogastronomici e Servizi per la Sanità e l'assistenza Sociale)
- d) Gli obblighi di cui all'art. 36 "Informazione ai lavoratori" e 41 "Sorveglianza sanitaria" del D.Lgs 81/08 e s.m.i. sono a carico del soggetto ospitante se è prevista dal proprio DVR.
- e) "Integrazione al Documento di Valutazione dei Rischi" con un'apposita sezione dove sono indicate le misure specifiche di prevenzione dei rischi e i DPI da adottare per gli studenti in PCTO . Per ogni progetto formativo sarà predisposta ed allegata la necessaria conseguente documentazione (Art.17 c. 4 del Decreto Legge n. 48 del 4 maggio 2023, convertito in Legge n.85 del 3 luglio 2023).

ARTICOLO 7

DURATA DELLA CONVENZIONE E RECESSO

1. La presente Convenzione ha validità di 24 mesi dalla data di sottoscrizione , comprese le eventuali sospensioni e proroghe, fatte salve eventuali diverse disposizioni normative
2. Relativamente a ciascun tirocinio attivato, per ciascuna delle parti firmatarie sono causa di recesso dagli obblighi sottoscritti con la presente le seguenti fattispecie:
 - a) il comportamento del/dei tirocinante/i tale da far venir meno le finalità del proprio Progetto Formativo Individuale;
 - b) il mancato rispetto da parte del soggetto ospitante del Progetto Formativo Individuale o il mancato effettivo svolgimento dell'esperienza formativa del tirocinante;



c) la sostituzione da parte del soggetto ospitante del tutor indicato nel Progetto Formativo Individuale in assenza di preventiva informazione al soggetto promotore

3. Il recesso riferito a un singolo tirocinio deve essere comunicato all'altra parte e al/i tirocinante/i coinvolto/i via mail o via fax e avrà effetto immediato o entro le 24 ore dal ricevimento della comunicazione del recesso.

4. Il recesso riferito a un singolo tirocinio non può dare luogo al recesso dagli obblighi sottoscritti e riferiti ad altri tirocini attivati né impedire l'attivazione di ulteriori tirocini ai sensi dell'art. 1 comma 2 della presente convenzione

Consapevoli delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 in materia di Documentazione Amministrativa, il soggetto promotore e il soggetto ospitante dichiarano per quanto di competenza e sotto la propria responsabilità il rispetto dei requisiti, dei vincoli e degli obblighi di cui alla D.G.R. n° 7763 del 17 gennaio 2018.

Cremona,

Il Soggetto Ospitante

*I.I.S. "L. Einaudi"
Il Dirigente Scolastico*



Per presa visione, i tirocinanti:

<i>Classe</i>	<i>Cognome</i>	<i>Nome</i>	<i>Firma</i>